

Segreteria Generale

Ufficio di Giustizia Federale

Prot./AP/ic/8941/2018

Roma, 13 dicembre 2018

All'atleta Brigitta Boifava

Tramite pec: boifavbrigitta@pec.it

All'atleta Fabio Lombini

Tramite pec: fabiolombini@pec.it

All'atleta Massimiliano Matteazzi

Tramite pec: massimilianomatteazzi@pec.it

All'atleta Pier Andrea Matteazzi

Tramite pec: pierandreamatteazzi@pec.it

De Akker Team SSD Arl

Tramite pec: deakkerteam@pec.it

E, p.c.

INSPORT ssd srl

Tramite pec: insportsrl@pec.it

Comitato Regionale FIN Lombardia ed Emilia Romagna

Loro mail

Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso avverso tesseramento d'ufficio da parte della società De Akker Team ssd arl – Procedimenti Riuniti 7532/2018; 7533/2018; 7534/2018 e 7618/2018 - Decisione 18/2018 del 12/12/2018.

Con la presente si trasmette la decisione della II Sezione del Tribunale Federale assunta in data 12/12/2018:

“ Con ricorsi pervenuti alla FIN in data 24-26/10/2018 gli atleti Fabio Lombini, Massimiliano Matteazzi, Pier Andrea Matteazzi e Brigitta Boifava chiedevano l'annullamento del rinnovo del tesseramento d'ufficio effettuato dalla società De Akker Team SSD arl, sostenendo la inefficacia della revoca dello svincolo già concesso dalla medesima società in loro favore;

Il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 22/11/2018 assegnando alle parti termini regolamentari.

Si costituiva la società resistente con memoria ritualmente depositata, con la quale sosteneva in sostanza, la inefficacia della lettera di svincolo in quanto, a suo dire mai rilasciata agli atleti e, conseguentemente affermando proprio diritto al rinnovo del tesseramento d'ufficio, sosteneva la validità del vincolo ritenendo non osservate da parte degli atleti le disposizioni di cui agli artt. 14.5 e 14.8 R.O. a suo dire applicabili alla fattispecie in esame, in quanto da questi ultimi non era stata presentata la rinuncia al tesseramento nei modi e nei termini previsti dalla indicata normativa.

In data 22/11/2018 si celebrava l'udienza di discussione nella quale il Tribunale, disponeva la riunione dei ricorsi, acquisiva le deduzioni a verbale presentate dalla società resistente nonché ascoltate le parti, che confermavano le proprie domande, tenuto conto dell'urgenza, assumeva un provvedimento cautelare nel quale disponeva il tesseramento provvisorio degli atleti in favore della società INSPORT SSD srl, finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione ai Campionati assoluti invernali di categoria; il tutto rinviando al merito la decisione definitiva e, quindi, fatto salvo ogni differente e successivo provvedimento.

Il Tribunale letti gli atti del procedimento ed esaminata la fattispecie osserva come le circostanze presentate dagli atleti assumano rilevanza ai fini della concessione del nulla osta, per i seguenti motivi:

va preso atto che per gli atleti Boifava, Matteazzi M. e Matteazzi P.A. è presente la mail del 27/09/2018 inviata dalla società nuoto Vicenza al Comitato Regionale Emilia Romagna con la quale si comunica che gli stessi "non hanno intenzione di proseguire per la stagione 2018-2019 in rapporto con la De Akker" in virtù della lettera di svincolo rilasciata il 26/09/2018 dalla società di appartenenza; preso altresì atto che il nulla osta rilasciato agli atleti è su carta intestata della medesima De Akker e riporta timbro e firma del presidente, e pertanto riconducibile inequivocabilmente alla società che con tale missiva ha manifestato il proprio consenso alla libertà del tesseramento degli atleti ivi indicati per la stagione 2018/2019.

Va considerato che, tale manifestazione di volontà ha ingenerato un legittimo affidamento meritevole di tutela giuridica in ordine allo stato di libertà degli atleti.

A fronte di tale circostanza ritiene il Tribunale che non vi sia alcun presupposto che possa vanificare tale volontà espressamente manifestata; né la stessa può essere revocata con provvedimenti contrari successivi, quali il rinnovo d'ufficio del tesseramento cui la società resistente, proprio per effetto della manifestazione di volontà rilasciata con il nulla osta nella citata lettera, non ha più diritto; ne consegue che il rinnovo d'ufficio effettuato dalla società De Akker è da considerarsi inefficace.

Del pari non meritevoli di accoglimento sono le eccezioni della società in ordine ai richiamati art. 14.5 e 14.8 del R.O. applicabili alla fattispecie di mancata precedente concessione dello svincolo, come invece è avvenuto nel caso di specie.

Tale motivazione è da ritenersi applicabile anche all'atleta Lombini, le cui vicende con la società appaiono parzialmente differenti. Ritiene, infatti, il Tribunale che la società con la lettera del 01/09/2018 abbia parimenti manifestato inequivocabilmente ed irrevocabilmente la propria volontà di svincolarlo.

Pertanto, alla luce della intervenuta dichiarazione di libertà degli atleti proveniente dalla parte cui erano vincolati, debba essere affermato il diritto degli stessi di tesserarsi per altre società e conseguentemente annullati tutti i provvedimenti contrari effettuati medio tempore dal Comitato Regionale.

Va altresì rigettata la domanda della società in ordine alla tardività della documentazione versata dagli atleti - in quanto a suo dire successiva al ricorso - atteso che tale documentazione è comunque pervenuta nel termine regolamentare di cinque giorni antecedenti l'udienza di discussione.

P.Q.M.

Il Tribunale conferma il provvedimento cautelare e dichiara definitivamente nullo il rinnovo del tesseramento d'ufficio da parte della società De Akker. Manda al Comitato Regionale Emilia Romagna la presente comunicazione per quanto di sua competenza.

Dispone la restituzione delle tasse di ricorso. Si comunichi. "

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

